



Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA
E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI l'articolo 1-*quinquies*, comma 6, decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 39 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, che disciplinano le modalità di concessione dell'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi per le nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

VISTA la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il Regolamento (CE) n. 1228/2003;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento europeo n. 714/2009 che prevede norme per i nuovi interconnettori;

VISTO il Regolamento (UE) n. 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) e che abroga il Regolamento (CE) n. 714/2009;

VISTO l'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 943/2019 che prevede norme per i nuovi interconnettori;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei



prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136);

VISTI, in particolare, l'articolo 1-*quinquies*, comma 6, decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 39 del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, che disciplinano le modalità di concessione dell'esenzione;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 e s.m.i., recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2004, recante i criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, che ha trasferito a Terna S.p.A. le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;

VISTO il decreto 21 ottobre 2005 del Ministro delle attività produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla legge n. 290/2003 e s.m., le modalità e i criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi per le nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

VISTA la lettera del 24 giugno 2013, acquisita al protocollo di questo Ministero in data 1 luglio 2013 n. 0013389, con la quale la società Adria Link S.r.l., con sede legale in Via Buonarroti 10, Gorizia, di concerto con le società slovene E3 energetica, ekologija, ekonomija d.o.o. (E3) e Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (HSE), ha chiesto il riconoscimento, per la nuova linea di interconnessione a 110 kV in corrente alternata e della potenza nominale di 125 MVA tra le stazioni elettriche di Vrtojba (Slovenia) e Redipuglia (Italia), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CE/714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, dell'esenzione dal disposto dell'articolo 16, comma 6, del suddetto Regolamento e degli articoli 9 e 32 e dell'articolo 37, commi 6 e 10, della Direttiva 2009/72/CE, di non meno del 100% della NTC per un periodo di 16 anni;

VISTA la deliberazione 27 dicembre 2013 – 630/2013/R/EEL, con la quale l'AEEGSI ha adottato il documento "*Joint opinion of the energy regulators on the Redipuglia –*



Vrtojba exemption application” (Allegato B alla deliberazione), contenente la valutazione congiunta dell’AEEGSI e di AGENS-RS in merito all’istanza di esenzione;

VISTO il decreto n. 290/ML/5/2014 dell’11 agosto 2014, con il quale questo Ministero ha concesso alle società Adria Link S.r.l., Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (HSE) e E3 Energetica, Ekologija, Ekonomija d.o.o. (E3), un’esonazione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi sulla nuova linea di interconnessione a 110 kV in corrente alternata e della potenza nominale di 125 MVA tra le stazioni elettriche di Redipuglia (Italia) e Vrtojba (Slovenia);

VISTA la decisione n. C(2014)9904 *final* del 17 dicembre 2014, notificata a questo Ministero tramite la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea il 4 febbraio 2015, con la quale la Commissione Europea ha richiesto di apportare alcune modifiche al suddetto decreto;

VISTO il decreto n. 290/ML/5/2014/M del 3 marzo 2015, con il quale questo Ministero ha modificato il predetto decreto di esenzione, recependo integralmente le indicazioni ricevute dalla Commissione Europea;

VISTO, in particolare, l’articolo 1 del suddetto decreto che ha sostituito l’art. 3 del decreto n. 290/ML/5/2014 dell’11 agosto 2014, che ha previsto che la concessione dell’esonazione perda effetto qualora, dopo due anni dalla data di adozione della decisione, la costruzione della nuova linea di interconnessione non sia stata ancora avviata, a meno che il Ministero, previa approvazione della Commissione europea, non abbia riconosciuto che il ritardo sia dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga è concessa;

VISTO il decreto n. 290/ML/5/2014/PR del 15 dicembre 2016, con il quale questo Ministero ha concesso la proroga fino al 17 dicembre 2018 del termine di inizio lavori della nuova linea di interconnessione a 110 kV in corrente alternata e della potenza nominale di 125 MVA tra le stazioni elettriche di Redipuglia (Italia) e Vrtojba (Slovenia);

VISTA la decisione n. C(2017) 1209 del 16 febbraio 2017 con la quale la Commissione UE ha approvato la proroga del termine di inizio lavori al 17 dicembre 2018 e ha confermato la data del 17 dicembre 2019 per l’entrata in esercizio dell’infrastruttura elettrica;



VISTO il decreto n. 290/ML/5/2014/PR-2 del 4 dicembre 2018, con il quale questo Ministero ha concesso la proroga del termine di inizio lavori fino al 17 dicembre 2020 e del termine per l'entrata in esercizio al 17 giugno 2022 della nuova linea di interconnessione;

VISTA altresì la decisione n. C(2019) 698 del 28 gennaio 2019 con la quale la Commissione UE ha approvato la proroga del termine di inizio lavori al 31 dicembre 2020 e la proroga del termine per l'entrata in servizio al 30 giugno 2022 dell'infrastruttura elettrica;

VISTO il decreto n. 290/ML/5/2014/PR-2/M del 16 maggio 2019, con il quale questo Ministero, recependo le modifiche dei termini contenute nella decisione della Commissione europea C(2019) 698 del 28 gennaio 2019, ha modificato il precedente decreto n. 290/ML/5/2014/PR-2 del 4 dicembre 2018, prevedendo una proroga del termine di inizio lavori fino al 31 dicembre 2020 e del termine per l'entrata in esercizio al 30 giugno 2022 della nuova linea di interconnessione;

VISTA l'istanza del 3 giugno 2020, con la quale le società Adria Link S.r.l., E3 Energetica, ekologija,ekonomija d.o.o. (E3) e Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. (HSE), hanno chiesto un'ulteriore proroga dei termini previsti dall'articolo 2 della decisione n. C(2014)9904 *final* del 17 dicembre 2014, rispettivamente al 31 dicembre 2022 per l'avvio della costruzione dell'infrastruttura elettrica e al 30 giugno 2024 per l'entrata in esercizio della stessa;

VISTO il decreto del 18 novembre 2020 con il quale il Ministero, ritenendo valide le motivazioni addotte dalle società istanti, ha concesso la proroga richiesta e disposto la comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 943/2019 ai fini della relativa approvazione;

VISTA la decisione C(2021) 557 *final* del 28 gennaio 2021, con la quale la Commissione, pur ritenendo fondata la richiesta di proroga dei termini di avvio dei lavori di costruzione e di entrata in esercizio dell'infrastruttura, considera sufficiente una proroga di 18 mesi, in considerazione del fatto che si tratta di una terza proroga dei termini e che un ulteriore rinvio potrebbe ostacolare la concorrenza e lo sviluppo di altri interconnettori, e chiede al Ministero di adeguare conseguentemente il proprio provvedimento;

RITENUTO di modificare il decreto del 18 novembre 2020 al fine di recepire le indicazioni contenute nella decisione della Commissione europea del 28 gennaio 2021;

DECRETA



Articolo 1

1. L'articolo 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 novembre 2020 è sostituito dal seguente:

“1. Il termine ultimo per l’inizio dei lavori di realizzazione della nuova linea di interconnessione a 110 kV in corrente alternata e della potenza nominale di 125 MVA tra le stazioni elettriche di Vrtojba (Slovenia) e Redipuglia (Italia) è prorogato al 30 giugno 2022.

2. Il termine ultimo per l’entrata in esercizio della nuova linea di interconnessione a 110 kV in corrente alternata e della potenza nominale di 125 MVA tra le stazioni elettriche di Vrtojba (Slovenia) e Redipuglia (Italia) è prorogato al 31 dicembre 2023.”

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rosaria Romano)